



COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

DECORATO CON LA MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia Di Treviso

N. TEL. 0438 890811 N. FAX 0438 89280

e-mail: segreteria@comune.moriago.tv.it

Prot. n. 2427

Ordinanza n. 12/2011

Oggetto: Proroga obbligo di vaccinazione antirabbica per l'anno 2011.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'art. 54 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 primo comma, nel prevedere le attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo, dispone che egli sovrintenda all'emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

- che il quarto comma del medesimo articolo 54 prevede che il Sindaco possa adottare con atto motivato, provvedimenti anche con tingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni nonché il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Visto in particolare l'art. 90 del Regolamento di Polizia veterinaria DPR 08.02.54 n. 320;

Visto l'art.17 comma 1 della L.R. 50/93;

Vista l'ordinanza n. 251 del 24/11/2009 della Giunta Regionale della Regione Veneto e successivo Decreto della Regione Veneto n. 183 del 16.12.2009;

Vista la propria ordinanza n. 51/09 in data 22.12.2010 relativa all'obbligo di vaccinazione antirabbica pre contagio dei cani, dopo il terzo mese di età, da parte dei detentori/proprietari da effettuarsi entro e non oltre il 31.01.2010;

Vista la nota n. 243/S.V.S.A. del 15.03.2011, pervenuta in data 15.03.2011 al n. 2156 di prot., con la quale l'Ulss n. 7 – Dipartimento di Prevenzione – **informa che anche per l'anno 2011 rimane obbligatoria la vaccinazione antirabbica dei cani per tutta l'area a rischio, compreso il territorio del Comune di Moriago della Battaglia**, ed invita il Sindaco ad adottare un'ordinanza contingibile ed urgente con la quale venga ordinato ai **proprietari/detentori di cani di vaccinare i propri animali, con spese a proprio carico**.

Dato atto che con la succitata nota viene esplicitato che la **vaccinazione dei cani sarà eseguita solo dai veterinari libero professionisti a prezzo libero**, in quanto in Regione Veneto non sono più disponibili i fondi stanziati durante l'emergenza dell'anno precedente, che avevano permesso l'applicazione di tariffe agevolate.

Vista la necessità di evitare contatti a rischio tra la popolazione canina e gli animali selvatici possibilmente infetti;

Visto il carattere zoonosico della rabbia, il rischio di esposizione dell'uomo derivante dal contatto con l'animale domestico e selvatico infetti, l'esito mortale della malattia se non adeguatamente prevenuta;

Ritenuto quindi di dover adottare idonee e straordinarie misure volte a tutelare la sicurezza pubblica, come espresso in premessa

ORDINA

1. Di prorogare a tutto il 2011 l'obbligo, a carico di tutti i proprietari e detentori di cani, nell'ambito del territorio comunale, di provvedere alla vaccinazione antirabbica pre-contagio degli animali.
2. I giovani animali che non sono stati sottoposti al trattamento immunizzante, perché in età non vaccinale, dovranno essere vaccinati dopo il terzo mese di età.
3. Gli animali già vaccinati l'anno precedente dovranno essere sottoposti a richiamo annuale;
4. Le vaccinazioni sono effettuate dai Veterinari libero professionisti regolarmente iscritti all'Albo, a prezzo libero e con costi a carico dei proprietari e/o detentori degli stessi.
5. E' consigliata la vaccinazione antirabbica pre-contagio anche di gatti, furetti e altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili presenti nel territorio comunale, a rischio di contagio;
6. E' vietata l'introduzione nel Comune di cani, gatti e furetti che non siano stati preventivamente sottoposti alla vaccinazione, nei tempi e con le modalità di cui al punto 8.
7. In tutto il territorio comunale gli animali di cui ai punti 6 e 8 devono essere condotti al guinzaglio o comunque contenuti, in funzione della specie, in appositi box e tenuti comunque sempre sotto sorveglianza da parte dei detentori.
8. E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica pre-contagio degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nel territorio comunale a rischio di contagio.
9. In tutto il territorio comunale è fatto obbligo, salvo al personale appositamente incaricato (Guardie Forestali, Veterinari, Operatori U.L.SS. addetti alla cinovigilanza, Polizia Locale) e a quello informato, di non toccare per nessun motivo animali sospetti, vivi o morti, nonché di non avvicinare e in qualsiasi modo venire in contatto con animali selvatici delle specie recettive, particolarmente volpi. L'eventuale ritrovamento di animali morti o il cui comportamento fosse contrario alle normali abitudini deve essere segnalato al succitato personale.
10. In tutto il territorio comunale tutte le volpi abbattute o trovate morte e gli altri animali selvatici e domestici, abbattuti perché sospetti o selvatici di specie sensibile trovati morti, dovranno essere raccolti dal personale incaricato con le dovute cautele e fatti recapitare al più presto integri all'Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti diagnostici nei confronti della rabbia. Per le modalità di invio dovranno essere contattate la struttura territoriale di Treviso dell'Istituto Zooprofilattico (telefono 0422 302302) oppure i Servizi Veterinari dell'Azienda U.L.SS. n. 7 (telefono 0438 664340 - telefax 0438 664357);
11. **Le operazioni di cui al precedente punto 1 dovranno essere completate entro il 30 aprile 2011** (relativamente agli animali superiori ai tre mesi di età e per quelli già vaccinati nel corso dell'anno 2010);

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasgredisca la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196 da Euro 1.549,37 a Euro 9.296,22.

La presente ordinanza già preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 18 agosto n. 267, è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On Line e ne sarà data notizia mediante affissione nei principali luoghi pubblici e pubblicazione sul sito internet del Comune.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Prefettura di Treviso – Ufficio Territoriale del Governo anche per gli aspetti di specifica competenza.

L'Ordinanza viene inoltre trasmessa in copia:
Al Comandante della Polizia Municipale
All'ULSS n. 7 di Pieve di Soligo

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Moriago della Battaglia, 29.03.2011

Il Sindaco
F.to Rag. Giuseppe Tonello